



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza
Divisione VII – Sezione UNMIG dell'Italia Centrale - ROMA

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI
INTERESSATE
LORO SEDI

Oggetto: Interventi soggetti all'art. 120 del R.D. 1775/1933.
VERIFICA DI INTERFERENZA CON ATTIVITA' MINERARIE.

L'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone, tra l'altro, quanto segue:

Le condutture elettriche che debbono attraversare [omissis] miniere [omissis] non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.

Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

Nell'ambito di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni all'esecuzione di opere soggette ai disposti dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di competenza di codeste Amministrazioni, risulta necessario, ai fini dell'eventuale coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, accertare preliminarmente che il progetto interferisca con attività minerarie di competenza dell'Ufficio stesso (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi).

Appare utile evidenziare in proposito che rientrano nelle competenze della Sezione UNMIG dell'Italia Centrale i territori della Toscana con il relativo arcipelago, del Lazio con le isole Ponziane, delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Molise, il sottofondo marino adiacente al territorio



della Toscana e del relativo arcipelago, del Lazio e delle isole Ponziene, dell'Abruzzo, del Molise e della Sardegna, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale. Il territorio della Sardegna è escluso dalla competenza di questo Ufficio.

Relativamente alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto importanti semplificazioni delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo quanto indicato nelle disposizioni consultabili all'indirizzo:

“<https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita>”

In particolare è previsto che il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi preliminarmente e autonomamente la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico, accessibili all'indirizzo sopra riportato.

A seguito della verifica anzidetta, possono presentarsi situazioni diverse.

1. Il progetto non interferisce con nessun titolo minerario.
2. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ubicato in terraferma ma a seguito di specifico sopralluogo il proponente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.
3. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ubicato in mare.
4. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ed è stata rilevata la presenza di impianti minerari.

In assenza di interferenze con titoli minerari (**Caso 1.**), il progettista rilascia una “*dichiarazione di non interferenza*”, che equivale a pronuncia positiva da parte dell'Autorità mineraria, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

In presenza di interferenze con titoli minerari in terraferma (**Caso 2.**), ma in assenza di impianti minerari nell'area interessata, sono consentite specifiche semplificazioni, con il rilascio della “*dichiarazione di non interferenza*” da parte del progettista e la comunicazione alla Sezione UNMIG competente con la quale si assume l'impegno a modificare l'ubicazione degli impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.

Per gli adempimenti previsti in questi due casi (**Caso 1. e Caso 2.**), che consentono l'assolvimento degli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio previsti dall'articolo 120 del R.D.



n. 1775/1933, mediante l'effettuazione di una procedura in via autonoma da parte del proponente/progettista, si richiama la necessità di **utilizzare esclusivamente** la modulistica ottenibile per download alla pagina internet del Ministero dello Sviluppo Economico, al link sopra indicato.

Negli altri casi (**Caso 3. e Caso 4.**) è necessario il coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, per i seguiti di competenza.

Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedano l'effettivo coinvolgimento.

Richiamando infine l'attenzione sull'estensione della competenza territoriale di questa Sezione UNMIG, appare opportuno sottolineare che la procedura di cui trattasi è utilizzabile per la verifica di interferenza con i titoli minerari rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora dal Ministero della Transizione Ecologica).

Conseguentemente, per quanto attiene ai progetti che interessano il territorio della Regione Sardegna, è necessario rivolgersi ai competenti uffici regionali e non a questa Sezione UNMIG.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. *Marcello Saralli*)